

Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Primagaz/UAMI — Reeh (PRIMA KLIMA)(Causa T-195/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PRIMA KLIMA — Marchio comunitario figurativo anteriore PRIMAGAZ — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo di un elemento denominativo elogiativo — Confronto concettuale — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 389/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gerhard Reeh (Radnice, Repubblica ceca) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 gennaio 2014 (procedimento R 2304/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA e il sig. Gerhard Reeh.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 7 gennaio 2014 (procedimento R 2304/2012-1) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso dinanzi ad essa pendente per quanto riguarda i prodotti «Apparecchi d'illuminazione, di riscaldamento, d'essiccamento e di ventilazione; filtri ai carboni attivi per l'aerazione».
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.